

NEWSLETTER n° 9

SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA NELLE AZIENDE AGRICOLE



Con la legge del 9 agosto 2013 n° 98, all' art 30 bis, è stato introdotto nel nostro ordinamento la possibilità per le aziende agricole, mentre effettuano la vendita diretta, di effettuare la somministrazione non assistita degli stessi.

Nel corso del tempo sono arrivati dei chiarimenti da parte dell' Anci grazie a note inviate a tutti i comuni d'Italia.

Vediamo quindi cosa è permesso fare, sempre fatto salvo il rispetto della normativa igienico sanitaria:

- a) Il consumo, innanzitutto, deve avvenire esclusivamente all'interno dei locali e delle aree destinati all'attività di vendita sia su area privata che su area pubblica, della quale area pubblica l'imprenditore abbia la disponibilità.
- b) Al fine di permettere al cliente la migliore fruizione dei prodotti da consumare sul posto è consentito l'utilizzo di piani d'appoggio, costituiti da mensole predisposte lungo le pareti del locale e/o da tavoli, oltre che da sedie e sgabelli, panchine, ecc., di dimensioni ed in numero congrui rispetto all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale o dell'area su cui si esercita l'attività di vendita.
- c) Il ritiro da parte del consumatore, direttamente al banco di vendita, dei prodotti pronti per il consumo immediato che deve avvenire al più utilizzando contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto.
- d) Possono essere fornite posate, tovaglioli e bicchieri a perdere, ossia di tipo monouso.
- e) E' consentita la vendita di bevande anche alcoliche per il consumo sul posto purché non congiuntamente al servizio di mescita.
- f) Le mensole o gli altri dispositivi di supporto al consumo devono essere costruiti in materiale tale da rendere minimi i rischi di contaminazione, mantenendoli in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione.

g) Le eventuali pareti retrostanti ai dispositivi di supporto al consumo devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare.

h) La zona destinata al consumo deve essere mantenuta sgombra, in idonee condizioni di pulizia e dotata di contenitori di rifiuti costruiti in modo adeguato.

Vediamo cosa non è consentito fare alle aziende agricole:



Non è ammessa alcuna forma di servizio assistito in quanto si configurerebbe altrimenti un'attività di "somministrazione assistita".

Non è consentita la richiesta di un corrispettivo economico, sotto qualsiasi forma, per il servizio di consumo immediato degli alimenti in loco.

Non è possibile predisporre ambienti appositamente destinati al consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, arredati e attrezzati esclusivamente a tale scopo.

E' esclusa la fornitura di piatti, bicchieri e posate non a perdere (N.B. c'è stata una nota del ministero dello sviluppo economico, la n° 372321 del 2016, che non esclude l'uso di posate in metallo e bicchieri in vetro purché sempre vengano presi dai clienti in modo autonomo senza alcun servizio).

Non è ammesso esporre e/o consegnare all'utenza un "menù" delle consumazioni in quanto indicatore del servizio assistito tipico degli esercizi di somministrazione.

Non possono essere raccolte le "ordinazioni" degli acquirenti presso i dispositivi di supporto e/o i piani di appoggio.